

più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva 2006/112, così da realizzare il risultato perseguito da quest'ultima; ciò esige che essi facciano tutto quanto di loro competenza prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i suoi stessi criteri ermeneutici.

- 3) La direttiva 2006/112, segnatamente il suo articolo 242, richiedendo a ogni soggetto passivo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e del relativo controllo da parte dell'amministrazione tributaria, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che lo Stato membro interessato, nei limiti previsti dall'articolo 273 della stessa direttiva, imponga a ogni soggetto passivo di osservare in proposito la totalità delle norme contabili nazionali conformi ai principi contabili internazionali, purché i provvedimenti adottati in tal senso non vadano al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e di evitare l'evasione. A tale riguardo, la direttiva 2006/112 osta a una disposizione nazionale secondo la quale il servizio è considerato prestato nel momento in cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei proventi della prestazione.

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 16.3.2013.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014**  
— Ungheria/Commissione europea, Repubblica slovacca

(Causa C-31/13 P) (<sup>1</sup>)

[Impugnazione — Indicazioni geografiche protette — Regolamento (CE) n. 1234/2007 — Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette relative ai vini — Banca dati E-Bacchus — Tokaj]

(2014/C 93/26)

Lingua processuale: l'ungherese

**Parti**

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e K. Szijjártó, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, B. Schima e B. Eggers, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

**Oggetto**

Impugnazione diretta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 novembre 2012, nella causa Ungheria/Commissione (T-194/10), con la quale il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dell'iscrizione della denominazione di origine protetta «Vinohradnícka oblast' Tokaj», che figura, con l'indicazione della Slovacchia come paese d'origine, nel registro elettronico delle de-

nominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette relative ai vini (banca dati E-Bacchus) — Effetti giuridici dell'iscrizione in E Bacchus — Obbligo di motivazione — Principi di buona amministrazione, di leale cooperazione e di certezza del diritto

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Ungheria è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica slovacca sopporta le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 71 del 9.3.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Roma — Italia) — Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo Economico**

(Causa C-69/13) (<sup>1</sup>)

(Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Contributo all'acquisto o al noleggio di decoder digitali — Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno — Recupero — Quantificazione dell'importo da recuperare — Ruolo del giudice nazionale — Presa in considerazione, da parte del giudice nazionale, di prese di posizione della Commissione nell'ambito dell'esecuzione della sua decisione — Principio di leale cooperazione)

(2014/C 93/27)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale civile di Roma

**Parti**

Ricorrente: Mediaset SpA

Convenuto: Ministero dello Sviluppo Economico

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale civile di Roma — Recupero di aiuti di Stato illegali — Quantificazione dell'importo da recuperare — Decisione della Commissione che fissa criteri per la determinazione di tale importo — Sentenza della Corte che riconosce al giudice nazionale la facoltà di valutare l'adeguatezza dei criteri fissati dalla Commissione — Portata del potere discrezionale del giudice nazionale

**Dispositivo**

- 1) *Se, al fine di garantire l'esecuzione di una decisione della Commissione europea che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno e ingiunge il recupero degli aiuti in questione, ma che non identifica i singoli beneficiari di tali aiuti e non determina con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale si trova vincolato da tale decisione, di contro lo stesso non è vincolato dalle prese di posizione della suddetta istituzione nell'ambito dell'esecuzione della decisione in questione. Tuttavia, considerato il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, il giudice nazionale deve tenere conto di tali prese di posizione come elemento di valutazione nell'ambito della controversia di cui è investito.*
- 2) *Il giudice nazionale, in sede di determinazione esatta degli importi degli aiuti da recuperare e qualora la Commissione europea, nella sua decisione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno, non abbia identificato i singoli beneficiari di tali aiuti né determinato con precisione gli importi da restituire, può concludere, senza con ciò rimettere in discussione la validità della decisione della Commissione europea né l'obbligo di restituzione degli aiuti in questione, che l'importo dell'aiuto da restituire è pari a zero quando ciò derivi dai calcoli effettuati sulla base dell'insieme degli elementi rilevanti portati alla sua conoscenza.*

<sup>(1)</sup> GU C 147 del 25.5.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA**

(Causa C-98/13) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Misure dirette ad impedire l'immissione in commercio di merci contraffatte e di merci usurpative — Articolo 2 — Ambito di applicazione del regolamento — Vendita, a partire da uno Stato terzo, tramite Internet, di un orologio contraffatto per uso personale a un privato residente in uno Stato membro — Sequestro dell'orologio ad opera delle autorità doganali al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro — Regolarità del sequestro — Presupposti — Condizioni concernenti la violazione dei diritti di proprietà intellettuale — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 4 — Distribuzione al pubblico — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 5 — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 9 — Uso nel commercio]*

(2014/C 93/28)

Lingua processuale: il danese

**Giudice del rinvio**

Højesteret

**Parti**

Ricorrente: Martin Blomqvist

Convenute: Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25), dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Misure dirette a impedire l'immissione in commercio di merci contraffatte e di merci usurpative — Privato, residente in uno Stato membro, che ha acquistato sul sito Internet di un venditore di uno Stato terzo un orologio contraffatto per uso personale — Sequestro di detto orologio, spedito all'acquirente per posta, e sospensione dello svincolo dell'orologio da parte delle autorità di detto Stato membro

**Dispositivo**

*Il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una merce venduta a una persona residente nel territorio di uno Stato membro a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo goda, nel momento in cui tale merce fa ingresso nel territorio di tale Stato membro, della protezione garantita a tale titolare dal predetto regolamento per il solo fatto che detta merce è stata acquistata. A tal fine non è necessario, in aggiunta, che la merce di cui trattasi sia stata oggetto, prima della vendita, di un'offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori di tale medesimo Stato.*

<sup>(1)</sup> GU C 129 del 4.5.2013.

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 febbraio 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio**

(Causa C-139/13) <sup>(1)</sup>

*[Inadempimento di uno Stato — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri — Regolamento (CE) n. 2252/2004 — Passaporto biometrico — Integrazione delle impronte digitali — Omessa applicazione — Mancato rilascio entro i termini impartiti]*

(2014/C 93/29)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Maidani e G. Wils, agenti)